

# **Circolare del Consiglio federale ai governi cantonali per la votazione popolare del 28 settembre 1986**

del 23 maggio 1986

---

Fedeli e cari Confederati,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per il 28 settembre 1986 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
  - l’iniziativa popolare «per la cultura» e il controprogetto dell’Assemblea federale (decreto federale del 20 dicembre 1985; FF 1986 I 46);
  - l’iniziativa popolare del 3 giugno 1982 «per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate» (FF 1982 II 862, 1986 I 737) e
  - la modificazione del 21 giugno 1985 del decreto federale sull’economia zuccheriera indigena (FF 1985 II 286).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
- 21 La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11);
- 22 La legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 25 agosto 1976 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 30 agosto 1976 (FF 1976 III 1309).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
  - 31 *I testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
  - 32 *I processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna;*
  - 33 *I processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;*
  - 34 *I risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l’indicazione della possibilità di ricorso. L’indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il*

ricorso al Consiglio di Stato» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);

- 35 Il *Foglio ufficiale*, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari;
- 36 Le *schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 37 Per la ricapitolazione dei risultati della votazione concernente l'iniziativa popolare «per la cultura» e il controprogetto dell'Assemblea federale deve essere utilizzata la tavola seguente (allegato Ib dell'ordinanza sui diritti politici):

Gemeinde  
Commune  
Comune \_\_\_\_\_

Kanton  
Canton  
Cantone \_\_\_\_\_

Datum  
Date  
Data \_\_\_\_\_

19

1					4
---	--	--	--	--	---

5					8
---	--	--	--	--	---

Vorlage  
Objet  
Oggetto \_\_\_\_\_

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti		Eingelange Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrate	Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabili		In Betracht fallende Stimmzettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computabili	Initiative Iniziativa			Gegenentwurf Contreprojet Controprogetto			
Total Totale	davon Ausland- schweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero		leere blancs bianche	ungültige nuls nulle		ohne Antwort sans réponse senza risposta	ja oui sí	nein non no	ohne Antwort sans réponse senza risposta	ja oui sí	nein non no	
9	14 15	20 21	26	27 32 33 38	39	44 45	50 51	56 57	62 63	68 69	74 75	80

Summe  
Total  
Totale \_\_\_\_\_

*Allegato 1b*

- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Daremo ordine ai servizi delle telecomunicazioni dell'Azienda delle PTT di trasmettere, il più rapidamente possibile, le comunicazioni concernenti i risultati della votazione popolare. Vogliate pertanto incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designate nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere questi risultati, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi indicato, il quale, a sua volta, trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031/61 37 06/07/08), per telescrivente (91 11 91) o, se necessario, per telefono, al più tardi entro le ore 18.00 (031/61 37 49 per i risultati e 031/61 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax o della telescrivente ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 Le comunicazioni telefoniche e telegrafiche, sia da parte delle autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti alle autorità cantonali, sia da parte di queste alla Cancelleria federale, sono esenti da tassa.

Profittiamo anche di questa occasione, fedeli e cari Confederati, per raccomandarvi con noi alla protezione divina.

23 maggio 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Egli  
Il cancelliere della Confederazione, Buser

## **Circolare del Consiglio federale ai governi cantonali per la votazione popolare del 28 settembre 1986 del 23 maggio 1986**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	23
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.06.1986
Date	
Data	
Seite	400-403
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 089

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.